

Classif.: I-0096

DECISIONE A CONTRARRE

(ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: INCARICO PER SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA LEGALE NEL CONTENZIOSO DI APPELLO PROMOSSO DAL GRUPPO PESSINA COSTRUZIONI S.P.A. CONTRO I.R.E. S.P.A. E CONTRO L'AZIENDA SANITARIA ASL N. 5 SPEZZINO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA N. 1744/2025 DEL TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE IMPESE, G. EST. DOTT. DANIELE BIANCHI, PRONUNCIATA IN DATA 30 GIUGNO 2025 ALL'ESITO DEL GIUDIZIO INTER PARTES RG N. 15252/2019, PUBBLICATA IN DATA 2 LUGLIO 2025 – CIG B9ABEEC62E

Premesso che:

- a) in forza della convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009 con ASL n. 5 "Spezzino" (di seguito anche "ASL5"), I.R.E. S.p.A. (di seguito anche "IRE") ha svolto le funzioni di Centrale di Committenza per la progettazione, dapprima, ed in seguito per l'affidamento dell'appalto integrato, con riguardo alla realizzazione del nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino, coordinando, altresì, tutte le procedure amministrative connesse, ivi comprese, in particolare, quelle di approvazione dell'opera;
- b) IRE, a seguito dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 gennaio 2012 per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino, con Convenzione sottoscritta in data 4 giugno 2013 con ASL5, è stata individuata quale Stazione Appaltante e RUP dell'intervento che, in dette qualità, provvede alla gestione dell'appalto per la realizzazione dell'opera, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) in data 21 maggio 2015 è stato stipulato il contratto d'appalto misto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia con contestuale affidamento di servizi e trasferimento di immobili n. Reg. 3503 del 10/06/2015, con l'aggiudicataria associazione temporanea di imprese Pessina Costruzioni S.p.A., Gruppo PSC S.p.A., Coopservice Società cooperativa per azioni;
- d) in data 5 maggio 2016 è stato stipulato l'addendum alla predetta Convenzione del 4 giugno 2013, con la quale ASL5 ha affidato ad IRE la prosecuzione delle attività di stazione appaltante e coordinamento generale delle attività di verifica del progetto esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera, il subentro ad ASL n. 5 nelle attività di Ufficio di Direzione dei Lavori, il subentro ad ASL n. 5 nelle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stazione appaltante e coordinamento generale delle attività di certificazione

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 4.820.491,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc. e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

- energetica, fino al collaudo dell'opera;
- e) in data 6 novembre 2019 è intervenuta la risoluzione del contratto dell'appalto integrato misto di lavori e servizi di cui alla precedente lettera c);
 - f) in conseguenza e per l'effetto della risoluzione del contratto d'appalto integrato, con atto di citazione notificato via pec in data 17 dicembre 2019, Pessina Costruzioni S.p.A., in proprio ed in qualità di mandataria dell'ATI costituita con Gruppo PSC S.p.A. e Coopservice Soc. Coop. p.a., ha convenuto in giudizio, presso il Tribunale ordinario di Genova – Sezione specializzata in materia d'impresa, IRE e ASL n. 5 Spezzino;
 - g) nell'alveo del processo civile sopra indicato, il Tribunale di Genova ha pronunciato ha pronunciato sentenza parziale n. 2258/2024, pubblicata in data 12/08/2024;
 - h) Pessina Costruzioni S.p.A., con atto di appello del 10/09/2024 (per brevità nel seguito denominato Appello 1), ha impugnato la sentenza di cui sopra, citando I.R.E. S.p.A., ASL 5 e la compagnia assicuratrice Zurich Insurance PLC a comparire in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Genova;
 - i) in riferimento al procedimento di appello sopra menzionato I.R.E. S.p.A. si è costituita in giudizio, affidando il relativo incarico di rappresentanza ed assistenza legale all'avv. Tomaso Galletto, come da Decisione a contrarre n. 13395 del 19/12/2024 e conseguente contratto n. 204/2024;
 - j) in pendenza di tale procedimento di appello, sempre nell'alveo del processo civile di primo grado, il Tribunale di Genova ha pronunciato sentenza n. 1744/2025, pubblicata in data 02/07/2025;
 - k) Pessina Costruzioni S.p.A., con atto di appello notificato in data del 08/10/2025 (per brevità nel seguito denominato Appello 2), ha impugnato la sentenza di cui sopra, citando I.R.E. S.p.A., ASL 5 e la compagnia assicuratrice Zurich Insurance PLC a comparire in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Genova;
 - l) la costituzione in giudizio anche nel summenzionato procedimento di appello e, quindi, il relativo affidamento del servizio di rappresentanza ed assistenza legale, è necessaria a tutela patrimoniale della Società;
 - m) ad oggi non risulta essere stato preso alcun provvedimento sulla riunione dell'Appello 2 e dell'Appello 1 e, ove fosse successivamente disposta tale riunione, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014;
 - n) in data 18 dicembre 2025 con provvedimento prot. n. 13508 del Direttore Generale di IRE, l'ing. Simona Brun è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) per l'affidamento dell'incarico per servizio di rappresentanza ed assistenza legale nel contenzioso di appello di cui sopra;
 - o) con Richiesta di Acquisto (RdA) n.170 del 27/10/2025, è stata richiesta l'autorizzazione a procedere con l'affidamento diretto dell'incarico anzidetto, a fronte del preventivo ricevuto;

- p) l'RdA sopra citata è stata autorizzata in data 28/10/2025;
- q) l'incarico oggetto della presente costituisce ipotesi esclusa dal campo di applicazione del Codice, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) D.Lgs. 36/2023;
- r) fermo restando quanto sopra, l'incarico non riveste comunque un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in considerazione anche del valore particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa oltre alle caratteristiche della prestazione stessa, esclusa dall'applicazione della del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice stesso;
- s) ferma sempre l'esclusione dalla disciplina codicistica sopra richiamata, nel caso concreto il valore dell'incarico risulterebbe, comunque, inferiore alle soglie che sarebbero previste in relazione all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023;
- t) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari viene comunque acquisito il relativo CIG;
- u) il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento dell'incarico in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui di seguito indicate:
 - oggetto: rappresentanza ed assistenza legale nel contenzioso di appello promosso dal Gruppo Pessina Costruzioni S.p.A. contro I.R.E. S.p.A. e contro l'Azienda Sanitaria ASL n. 5 Spezzino presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza definitiva n. 1744/2025 del Tribunale di Genova, Sezione Imprese, G. Est. dott. Daniele Bianchi, pronunciata in data 30 giugno 2025 all'esito del giudizio *inter partes* rg n. 15252/2019, pubblicata in data 2 luglio 2025;
 - importo del contratto: euro 72.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, fermo restando che:
 - o nel caso di liquidazione di spese legali in favore di IRE in misura superiore all'importo minimo oggetto del contratto, IRE si impegna a riconoscere all'avv. Tomaso Galletto, a titolo di palmario, la differenza tra l'importo minimo indicato nel preventivo e l'importo liquidato, maggiorata di CPA ed IVA;
 - o in caso di riunione degli Appelli 1 e 2 di cui in premessa si farà applicazione dell'art. 4, comma 2, del D. M. n. 55/2014;
 - affidatario: Avv. Tomaso Galletto del foro di Genova, C.F. GLLTMS54H21D969Q e P.IVA 01016250100;
 - forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato; pertanto, il contratto si intenderà concluso dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, dell'operatore affidatario;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
 - pagamento: il pagamento del corrispettivo avverrà secondo quanto di seguito previsto:

- 50% del corrispettivo, a titolo di acconto, alla stipula del presente contratto;
 - saldo dell'importo stimato al deposito dell'ultimo degli scritti difensivi autorizzati nel corso del giudizio d'appello;
 - eventuale palmario, se dovuto, alla comunicazione del provvedimento di liquidazione
- v) l'operatore è stato individuato attraverso richiesta di offerta ed è agli atti idonea documentazione attestante il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- w) il professionista individuato risulta in possesso di adeguata capacità ed esperienza, nonché dotato degli strumenti atti allo svolgimento dell'attività specialistica in oggetto;
- x) l'affidatario ha dichiarato il possesso dei requisiti generali;
- y) l'affidatario risulta in possesso dei requisiti speciali oggetto del presente affidamento;
- z) il corrispettivo appare soddisfacente in relazione alle tariffe vigenti ed alla attività prevista;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- le procedure interne di IRE

tutto ciò premesso e considerato

Il Direttore Amministrativo

PROPONE

di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Tomaso Galletto per l'espletamento dell'incarico di rappresentanza ed assistenza legale nel contenzioso di appello promosso dal Gruppo Pessina Costruzioni S.p.A. contro I.R.E. S.p.A. e contro l'Azienda Sanitaria ASL n. 5 Spezzino presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza definitiva n. 1744/2025 del Tribunale di Genova, Sezione Imprese, per l'importo euro 72.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA di legge alle condizioni di cui in premessa, fermo restando che:

- nel caso di liquidazione di spese legali in favore di IRE in misura superiore all'importo minimo oggetto del contratto, IRE si impegna a riconoscere all'avv. Tomaso Galletto, a titolo di palmario, la differenza tra l'importo minimo indicato nel preventivo e l'importo liquidato, maggiorata di CPA ed IVA;
- in caso di riunione degli Appelli 1 e 2 di cui in premessa si farà applicazione dell'art. 4, comma 2, del D. M. n. 55/2014.

dott. Marco Segni

(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. di I.R.E. S.p.A., in forza delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti, vista la proposta del Direttore Amministrativo di cui sopra

DECIDE

Per le motivazioni espresse in premessa

- a) di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Tomaso Galletto per l'espletamento dell'incarico di rappresentanza ed assistenza legale nel contenzioso di appello promosso dal Gruppo Pessina Costruzioni S.p.A. contro I.R.E. S.p.A. e contro l'Azienda Sanitaria ASL n. 5 Spezzino presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza definitiva n. 1744/2025 del Tribunale di Genova, Sezione Imprese, per l'importo euro 72.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA di legge alle condizioni di cui in premessa, fermo restando che:
 - nel caso di liquidazione di spese legali in favore di IRE in misura superiore all'importo minimo oggetto del contratto, IRE si impegna a riconoscere all'avv. Tomaso Galletto, a titolo di palmario, la differenza tra l'importo minimo indicato nel preventivo e l'importo liquidato, maggiorata di CPA ed IVA;
 - in caso di riunione degli Appelli 1 e 2 di cui in premessa si farà applicazione dell'art. 4, comma 2, del D. M. n. 55/2014;
- b) di dichiarare la presente decisione di affidamento immediatamente efficace;

A tal fine si precisa che:

- il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- alla presente determinazione, pertanto, seguirà apposito scambio di lettere che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato;
- di demandare agli uffici competenti coinvolti tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

Il Presidente del CdA e Legale Rappresentante
dott. Luca Piaggi

(documento firmato digitalmente)